



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 54

IN DATA 09/05/2019

OGGETTO: Legge 25 febbraio 1992, n. 210, "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati". Corresponsione ratei relativi al I e II bimestre 2019. Provvedimenti.

Il Responsabile dell'istruttoria
dott.ssa Giuseppina Trofa

Il Direttore del Servizio
Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa.
Cure all'estero. Indennizzi. Registro BLS
dott.ssa Antonella Lavalle

Il Direttore Generale per la Salute
dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario Ad Acta
dott.ssa Ida Grossi



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 54

IN DATA 09/05/2019

OGGETTO: Legge 25 febbraio 1992, n. 210, "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati". Corresponsione ratei relativi al I e II bimestre 2019. Provvedimenti.

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che con Delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018, nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

DATO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: *“Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.”*;

DATO ATTO del *“Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018”*;

VISTA la legge 21 giugno 2017 n. 96, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31 – ed, in particolare, l'art. 34-bis, rubricato *“Programma Operativo Straordinario della Regione Molise”*;

DATO ATTO che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm. ed integrazioni;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il *“Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018”*;

VISTA la Legge n. 210 del 25 febbraio 1992, recante *“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”* e s.m. e integrazioni;

RICHIAMATE le *“Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210 in materia di indennizzi da danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001”*, approvate dalla Conferenza Stato – Regioni e successivamente modificate in data 23 settembre 2004;

DATO ATTO che il finanziamento della funzione di concessione degli indennizzi di cui alla legge succitata è di competenza statale secondo quanto disposto dalla legge stessa (artt. 1 e 8) e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 7 e 123) ed atti applicativi conseguenti e che, in base alle vigenti disposizioni, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia è attribuito alle Regioni, da svolgersi sulla base delle risorse finanziarie ad esse assegnate;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, che esonera dall'obbligo di verifica delle adempienze - imposto dall'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29.09.1973 e s.m. e integrazioni - la *“corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (...) o al ristoro di un danno biologico subito (ad esempio l'indennità ai soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210)”*;

RICHIAMATE le seguenti pronunce giurisdizionali:

- Corte Costituzionale n. 293 del 09.11.2011 che ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, che escludeva dalla rivalutazione l'indennità integrativa speciale, quale componente principale dell'assegno concesso ai sensi della legge n. 210/92;
- Corte europea dei diritti dell'uomo del 03.09.2013, relativa all'obbligo di liquidazione ai titolari di indennizzi ex legge 210/1992, che testualmente prevede: *“l'Italia, in cooperazione con il Comitato dei Ministri, dovrà fissare entro 6 mesi dall'esecutività della sentenza, un termine di natura obbligatoria nel corso del quale si impegna a garantire, attraverso misure giuridiche ed amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente attraverso il pagamento della rivalutazione dell'IIS a tutti i beneficiari dell'indennità di cui alla L. 210/92 a partire dal momento in cui quest'indennità è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento”*;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale, a seguito della richiamata sentenza n. 293/2011 ha provveduto, a far data dal 01.01.2012, alla rivalutazione delle somme spettanti a titolo di indennizzo ai beneficiari della legge n. 210/92 secondo l'importo previsto per la singola categoria di appartenenza (n.d.r. *Tabella A, allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834*) e che pertanto detti soggetti percepiscono a decorrere dal 2012 l'indennizzo rivalutato anche per la componente IIS;

DATO ATTO che la legge di stabilità (Legge 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013), in attuazione alla ridetta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 3 settembre 2013 sull'obbligo di liquidazione ai titolari di indennizzi ex legge 210/1992, ha stabilito un incremento della spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

CONSIDERATO che con Decreto Ministero Economia e Finanze n. 74997 del 01 ottobre 2015 è stata disposta, in favore delle Regioni, l'erogazione delle risorse per il pagamento degli arretrati della rivalutazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992;

DATO ATTO, pertanto, che dall'anno 2001 - data di effettivo esercizio delle funzioni - all'anno 2011 lo Stato ha sempre attribuito alle Regioni, con un autonomo finanziamento, gli importi necessari per la corresponsione degli indennizzi - *che sono sempre stati corrisposti dalla Regione Molise utilizzando le somme provenienti dal finanziamento statale all'uopo previsto* - mentre **dall'anno 2012 le risorse finanziarie da erogare alle Regioni a statuto ordinario in materia di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate, cosicché la Regione Molise, per motivi di solidarietà assistenziale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, ha provveduto a corrispondere gli importi ai titolari dell'indennizzo;**

DATO ATTO che le predette risorse sono state ripartite con Decreto Ministero Economia e Finanze del 27 maggio 2015, recante "*Riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210*", che ha autorizzato "*l'impegno e il pagamento dell'importo complessivo di euro 99.975.843,92 da erogare in favore delle Regioni individuate nella Tabella 1 del D.M. 27 maggio 2015*", secondo gli importi indicati nel prospetto allegato allo stesso;

DATO ATTO, inoltre, che il Ministero dell'Economia e Finanze per i successivi anni non ha individuato ulteriori risorse finanziarie e che, pertanto, dal primo semestre 2015 la Regione ha provveduto ad anticipare le somme necessarie per la corresponsione dell'indennizzo e **che tale soluzione, provvisoriamente adottata, non ha, comunque, costituito accettazione tacita o rinuncia al recupero nei confronti del Ministero competente delle somme dovute dallo Stato ai sensi della Legge n. 210/92;**

CONSIDERATO, inoltre, che la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (**Legge di Stabilità 2016**), all'art. 1 comma 586, ha disposto che "*Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni Regione agli aventi diritto*";

DATO ATTO, pertanto, che la Regione, perdurando i mancati trasferimenti da parte dello Stato, ha provveduto all'anticipazione delle somme per il pagamento degli indennizzi, a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, maturati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, utilizzando i fondi regionali, **in via eccezionale, evitando di creare situazioni di disagio a carico di assistiti ai quali la legge riconosce tutela di rilevante carattere assistenziale;**

VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (**Legge di Stabilità 2019**) - Parte II, Sezione II: Approvazione degli stati di previsione, che all'art. 15 (*Stato di previsione del Ministero della Salute e disposizioni relative*), comma 1, ha previsto: "*Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione*" (cfr. *Tabella n. 14, Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302, pag. 490*);

RITENUTO di dover assicurare, anche per il 2019, continuità nell'erogazione dei vitalizi bimestrali posticipati, "ratei", a chi di spettanza legittima, che ad oggi – periodo I e II bimestre 2019 – risultano

quantificati in € **337.277,50** (comprese le quote maturate da liquidare a nuovi soggetti da indennizzare, come da comunicazione della Commissione Medico Ospedaliera di Bari Palese – Dipartimento Militare di Medicina Legale);

RICHIAMATA la nota interna prot. n. 52229/19 del 02.05.2019 della Direzione Generale per la Salute, d'intesa con la struttura commissariale, con la quale vengono forniti indirizzi operativi anche in esito alla richiesta del Presidente della Regione prot. n. 51644/19 del 30.04.2019;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto e per le finalità di cui alla Legge n. 210/92, di autorizzare l'impegno e la liquidazione della somma di € **337.277,50** - *necessaria a garantire la liquidazione di n. 2 bimestri anno 2019, comprese le quote maturate da liquidare a nuovi soggetti da indennizzare, come da comunicazione della Commissione Medico Ospedaliera di Bari Palese – Dipartimento Militare di Medicina Legale* – a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale (nello specifico: Capitolo 34335 del Bilancio Regionale anno 2019, così classificato: Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE, Programma 01, Titolo 1, Macro aggregato 104, Piano finanziario 1.4.2.02 (*Altri assegni e sussidi assistenziali*));

DATO ATTO, altresì, che il ricorso a risorse del Fondo Sanitario Regionale, pur se finalizzato alla copertura di una situazione temporanea e in attesa dell'esaustivo trasferimento delle somme relative alla Legge n. 210/92 da parte dello Stato, ispirato a fini puramente solidaristici di tutela dei beni costituzionalmente protetti, deve considerarsi **misura straordinaria**, in attesa del versamento delle risorse statali dedicate;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che ivi s'intendono integralmente riportate:

di dare atto della nota interna prot. n. 52229/19 del 02.05.2019 della Direzione Generale per la Salute, d'intesa con la struttura commissariale, con la quale vengono forniti indirizzi operativi anche in esito alla richiesta del Presidente della Regione prot. n. 51644/19 del 30.04.2019;

di riconoscere la necessità, nell'immediato, di ottemperare all'obbligo di corrispondere l'indennizzo in argomento peraltro configurantesi quale diritto soggettivo ad una prestazione economica a carattere assistenziale – e nello specifico di liquidare i ratei del I e II bimestre 2019 (periodo gennaio-aprile 2019, ai sensi delle Tabelle Ministero Salute di rivalutazione dell'assegno);

di autorizzare, pertanto, l'impegno e la liquidazione della somma di € **337.277,50** - *necessaria a garantire la liquidazione di n. 2 bimestri anno 2019, comprese le quote maturate da liquidare a nuovi soggetti da indennizzare, come da comunicazione della Commissione Medico Ospedaliera di Bari Palese – Dipartimento Militare di Medicina Legale* – a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale (nello specifico: Capitolo 34335 del Bilancio Regionale anno 2019, così classificato: Missione 13 (TUTELA DELLA SALUTE), Programma 01, Titolo 1, Macro aggregato 104, Piano finanziario 1.4.2.02 (*Altri assegni e sussidi assistenziali*));

di dare atto, altresì, che il ricorso alle risorse del Fondo Sanitario Regionale, pur se finalizzato alla copertura di una situazione temporanea ed ispirato a fini puramente solidaristici di tutela dei beni costituzionalmente protetti, deve considerarsi **misura straordinaria**, in attesa dell'esaustivo trasferimento delle somme relative alla Legge n. 210/92 da parte dello Stato;

di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Servizio Programmazione Economico-Finanzia del SSR al fine della riclassificazione della L. 210/1992 nel Conto Economico relativo al II trimestre 2019 e della contestuale registrazione della rilevazione del credito verso lo Stato;

di notificare il presente provvedimento al Presidente della Regione Molise, al Dipartimento II della Giunta Regionale, nonché all'Associazione EPAC Onlus;

Il presente decreto, composto da n. 6 pagine, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA
dott. Angelo Giustini

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the printed name.